

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo è volto a dare attuazione nell'ordinamento giuridico italiano alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, il cui termine di recepimento è fissato al 28 dicembre 2009. La direttiva servizi è uno dei tasselli per la crescita economica e occupazionale e lo sviluppo della competitività dell'Unione europea, perché permette di superare i numerosi ostacoli di ordine giuridico che si frappongono all'effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libera circolazione dei servizi negli Stati membri. È proprio sui servizi che l'Europa punta per restare competitiva a livello globale: i servizi, difatti, rappresentano il 70% del PIL e un settore chiave in materia di occupazione, soprattutto femminile. La direttiva fornisce dunque un contributo decisivo al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi, coerentemente con le previsioni contenute nella strategia di Lisbona.

È una direttiva, tuttavia, diversa dalle altre: non si tratta, infatti, solo di trasporre nell'ordinamento determinate disposizioni e principi comunitari, ma di elaborare un quadro giuridico nazionale sulla base dei principi della direttiva; non una direttiva di armonizzazione, quindi, ma una direttiva che punta all'armonizzazione progressiva sulla base di un complesso ragionato di strumenti che dovrebbero rendere il sistema dei servizi meno frammentato e più competitivo.

L'obiettivo prioritario da raggiungere è dunque l'armonizzazione dei regimi normativi di accesso e di esercizio delle attività e l'eliminazione degli ostacoli alla prestazione nel mercato interno, che impedisce ai prestatori di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato unico. Per il raggiungimento dell'obiettivo la direttiva prevede la razionalizzazione normativa e amministrativa della regolamentazione e, in particolare, delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento dell'attività, la creazione di una rete di assistenza reciproca per garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi e quindi l'istituzione di un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra gli Stati.

Il percorso, espressamente indicato nella direttiva, è quello di modernizzare, partendo dalla semplificazione amministrativa, utilizzando i criteri indicati tra i quali assumono particolare rilievo la limitazione dell'obbligo di autorizzazione preliminare alle attività di servizio, sostituendolo, tutte le volte che sia possibile, con la tacita autorizzazione da parte delle autorità competenti allo scadere di un determinato periodo (cfr. punto 43 dei *Considerando*) e la previsione di requisiti per l'accesso all'attività solo se giustificata da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente, sempre alla condizione che ciò sia conforme ai principi di *non discriminazione, necessità e proporzionalità* ripetutamente richiamati.



**L'articolo 71 liberalizza il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica. La normativa vigente (decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170), infatti, prevede il regime autorizzatorio per l'apertura di punti vendita di quotidiani e periodici. L'autorizzazione è concessa dai Comuni sulla base di requisiti quali la**



densità della popolazione, le caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, l'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, le condizioni di accesso e l'esistenza di altri punti vendita. Inoltre l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi dei quotidiani e dei periodici adottati dai Comuni.

Con la norma in esame si sostituisce il regime autorizzatorio con la dichiarazione di inizio di attività presentata agli sportelli unici dei Comuni.

Il comma 1 sostituisce il testo dell'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 nella parte in cui prevede le parole "sono autorizzati alla vendita" per introdurvi il testo "possono vendere".

Il comma 2 modifica il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, nella parte in cui prevede "al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni", per sostituirlo con il testo "alla dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241". L'esplicito richiamo alla norma della legge sul procedimento amministrativo rimanda, in tal modo, all'istituto generale della dichiarazione di inizio di attività.

Il comma 3 sostituisce il secondo periodo dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, richiedendo che, nell'ambito della dichiarazione di inizio di attività, sia contenuta una esplicita dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni di cui al comma 6 dello stesso articolo, nonché al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge.

Il comma 4 prevede che al comma 3 dell'art. 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 il termine "possono essere autorizzate" è sostituito da "possono presentare la dichiarazione di inizio di attività".

Al comma 5 è prevista l'abrogazione del comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,

Al comma 6 è prevista la sostituzione del comma 6 dell'art. 2, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, limitando la possibilità di una autorizzazione correlandola esclusivamente alla tutela delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale. Solo in questi casi i comuni possono adottare provvedimenti di programmazione di nuove aperture.

Al comma 7 viene sostituita la parola "autorizzazione" prevista dall'art. 3, comma 1, primo periodo del citato decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, con le parole "dichiarazione di inizio di attività".

Il comma 8 introduce all'art. 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 il comma 2 bis, che disciplina il principio della parità di trattamento, specificando a quali testate esso si applichi con riferimento alle rivendite di giornali.

Il comma 9 prevede l'abrogazione dell'art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, che disciplina i piani comunali di localizzazione.

**Il comma 10 prevede la medesima disciplina del principio di parità di trattamento di cui al comma 8 con riferimento però ai distributori di giornali.**

